Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28 febbraio 2000 e dalle regolamentazioni regionali. Il tutor potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio od un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane.

Art. 12 *Profili Formativi Apprendistato*
Le parti concordano che i profili formativi per l'apprendistato professionalizzante sono allegati alla presente intesa.

Dichiarazione a verbale

Le parti si incontreranno entro il 30 settembre 2011 per verificare l'eventuale aggiornamento e/o integrazione degli allegati profili formativi.

Art. 13 *Ferie*
All'apprendista viene riconosciuto un periodo di ferie pari a quello previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal presente CCNL.

Art. 14 *Gratifica Natalizia - Tredicesima*
In occasione della ricorrenza natalizia, l'impresa deve corrispondere all'apprendista considerato in servizio una gratifica pari a 173 ore.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa.

Art. 15 *Trattamento economico per malattia ed infortunio*
In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, per gli apprendisti trova applicazione quanto previsto rispettivamente per gli operai e per gli impiegati dal presente CCNL.

Art. 16 *Attribuzione della qualifica*
Al termine del periodo di apprendistato all'apprendista è attribuita la qualifica per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo.

Art. 17 *Decorrenza*
La presente disciplina decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo e si applica ai rapporti di lavoro instaurati successivamente a questa data.

Norma transitoria
Agli apprendisti assunti prima della data di sottoscrizione del presente accordo continuerà ad applicarsi la disciplina prevista dal CCNL 27 novembre 1997 per il Settore Metalmeccanica e della Istallazione di Impianti; dal CCNL 4 dicembre 1998 per il settore Odontotecnico e dal CCNL 7 ottobre 1998 per il settore Orafo, Argentiero ed Affini.
Le medesime regole si applicano altresì agli apprendisti minori di età, fino alla data di entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. 276/03.

Art. 18 Recesso ex art. 2118 c.c.
Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 del codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità, ove previste, ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, anche ai fini di quelli introdotti e disciplinati dal presente CCNL.

Art. 19 *Disposizioni finali*

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Sono fatte salve specifiche diverse previsioni legislative o contrattuali.

In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui al presente CCNL.

A fronte di eventuali modifiche legislative in materia di apprendistato, le parti firmatarie si incontreranno prontamente.

Dichiarazione delle parti

In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Nuovo articolo - Aggiornamento professionale

Le trasformazioni in atto, derivanti anche dall'introduzione di nuove tecnologie, dalla competizione di mercato e dell'offerta di prodotti/servizi che investono l'intero settore rendono necessario avviare interventi di qualificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti in azienda.
Pertanto, le parti concordano nell'individuare la formazione continua e quella professionale quali strumenti per la crescita dei lavoratori e delle imprese.
Le Parti individuano, quindi, Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività e concordano sulla necessità di ampliare il Piano formativo settoriale, con particolare riferimento alle materie inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Lo stesso potrà essere arricchito e integrato da intese e accordi siglati dalle categorie a livello regionale e/o locale, allo scopo di declinare ulteriormente ed in modo più specifico gli indirizzi, gli obiettivi e le finalità nazionali rispetto a contesti e specificità territoriali di riferimento, quali sistemi produttivi locali o distretti industriali.
Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito pari a 25 annue, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di lavoro.
Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
Resta inteso che in caso di attività formativa con finanziamento pubblico la totalità delle ore di formazione sarà retribuita dall'impresa.

Articolo nuovo – Diritto alle prestazioni della bilateralità

Le parti, nel confermare il valore e la natura originaria della bilateralità come uno strumento della contrattazione e non sostitutiva in alcun modo all'universalità dei servizi e delle prestazioni erogate dallo stato, in relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12 maggio 2010 e dall'Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010 stabiliscono che:

1. la bilateralità prevista dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria;

2. le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, contrattualizzato nel presente CCNL.
   Il lavoratore matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;

3. l'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione;

4. a decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.

5. a partire dal 1° luglio 2010 saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori:

a) RAPPRESENTANZA SINDACALE	0,10% -12,5 €
b) RAPPRESENTANTE TERRITORIALE SICUREZZA E FORMAZIONE SICUREZZA	0,15% - 18,75 €
c) ENTE BILATERALE NAZIONALE	0,01% - 1,25 €
d) RAPPRESENTANZA IMPRESE	0,25% - 31,25 €

e) FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 0,49% - 61,25 €

(questo importo è comprensivo dei 29 € stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione).

6. A partire dal 1° luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 €. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%.
7. Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 29 € di cui al punto 5, lettera e).
8. In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ebna della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto.
9. Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
10. La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell'EBNA in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo.

Norma transitoria

Al fine di consentire la necessaria gradualità per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo meccanismo, le parti concordano che le aziende in regola con in contributi alla bilateralità sulla base delle disposizioni vigenti alla data del 1° luglio 2010, continueranno a seguire i meccanismi e gli importi previsti fino alla data del 31/12/2010.

Dichiarazione delle parti

Le Parti firmatarie del presente CCNL ritengono che le risorse destinate dal sistema della bilateralità alla sicurezza ed alla rappresentanza sindacale – di cui alle lett. *a)* e *b)* - nell'ambito della sfera di applicazione del presente CCNL, debbano essere oggetto di verifiche periodiche allo scopo di accertare l'effettiva congruità del sistema della bilateralità rispetto ai suoi compiti ed alla sua missione.

Articolo nuovo - Assistenza sanitaria integrativa

Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del costituendo Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato, secondo le modalità stabilite dall'Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.
Pertanto, dal momento in cui il Fondo sarà costituito e operante, secondo quanto verrà stabilito dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi compresi gli apprendisti, nonché i lavoratori con un contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all'avvio dell'operatività del Fondo.
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.
E' fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo.
Ai sensi dell'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità", le prestazioni erogate dal costituendo Fondo Sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che precedono. Pertanto, l'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Riforma del sistema di inquadramento

E' istituito un gruppo tecnico di lavoro nazionale paritetico cui affidare il compito di avviare un lavoro di analisi e studio finalizzato alla riforma del sistema di inquadramento. In tale ambito verrà esaminata anche la tematica relativa alla unificazione delle parti speciali.

Il gruppo tecnico potrà avvalersi di eventuali esperienze territoriali o nazionali e dovrà terminare il proprio lavoro entro la vigenza contrattuale, avanzando a tal fine proposte di merito alle parti.

Installazione d'impianti

Le parti si incontreranno al fine di effettuare una ricognizione delle principali problematiche concernenti il settore della installazione d'impianti, con particolare riferimento alle tematiche relative alla formazione obbligatoria prevista da specifiche norme di legge settoriali e alle problematiche del settore.

Anticipazione prestazioni Inail infortunio sul lavoro

Le parti, vista la vigente normativa di legge in materia, si attiveranno congiuntamente nei confronti dell'INAIL al fine di verificare la possibilità, senza oneri aggiuntivi per i datori di lavoro, della anticipazione da parte dei datori medesimi della indennità prevista a favore dei prestatori di lavoro in caso di infortunio sul lavoro. Entro la vigenza contrattuale le parti si incontreranno per verificare l'attuazione di quanto sopra.

Articolo "Orario di lavoro - Lavori a turni - Ex festività"
Unificazione dell'art. 16, parte generale, CCNL Metalmeccanica ed Installazione di Impianti - art. 19 CCNL Orafo, Argentiero ed Affini, art. 20, parte prima e 22 CCNL Odontotecnica

Il CCNL disciplina l'orario di lavoro come segue.

La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Per le imprese artigiane classificate ai punti 3 e 4 della sfera di applicazione del contratto, l'orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi.
Diverse distribuzioni dell'orario settimanale potranno essere definite a livello aziendale tra imprese e lavoratori; tra impresa e R.S.A., ove le stesse esistano.
L'accordo sarà reso noto alle Organizzazioni sindacali territoriali tramite le Organizzazioni datoriali di appartenenza entro 20 giorni dalla sua stipula.

Lavori a turni
Per le lavorazioni a turni avvicendati, viene istituita una fermata nel corso del turno di 30 minuti retribuiti per la consumazione del pasto.

Ex festività
Vengono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni (D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 "Reintroduzione dell'Epifania"). Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno), i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo.
Detti permessi saranno fruiti dai lavoratori individualmente o collettivamente; l'utilizzazione collettiva sarà concordata in sede aziendale o sindacale.
I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) potranno essere utilizzati entro il 31 gennaio dell'anno successivo: qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza.
Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la maturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti per le ferie (in dodicesimi).
I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento della continuità del periodo feriale.

Parte economica

Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal 1° luglio 2011, dal 1° gennaio 2012 e dal 1° settembre 2012 così come da tabelle allegate.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 247 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 124 euro con la retribuzione di settembre 2011 e la seconda pari ad euro 123 con la retribuzione di aprile 2012.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2011.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità", a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento.

Conglobamento
A far data dalla presente intesa sono conglobati in un'unica voce denominata "Retribuzione Tabellare" i seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (EDR).

Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti

Livello	Retribuzione tabellare al 30/6/2011	Incremento a regime	Retribuzione tabellare a regime dal 1/9/2012
1	€ 1.580,49	€ 112,14	€ 1.692,63
2	€ 1.470,59	€ 104,34	€ 1.574,93
2b	€ 1.388,60	€ 98,52	€ 1.487,12
3	€ 1.335,24	€ 94,74	€ 1.429,98
4	€ 1.258,51	€ 89,30	€ 1.347,81
5	€ 1.212,12	€ 86,00	€ 1.298,12
6	€ 1.155,87	€ 82,01	€ 1.237,88

Livello	Retribuzione tabellare al 30/6/2011	Prima tranche di incremento dal 1/7/2011	Retribuzione tabellare dal 1/7/2011
1	€ 1.580,49	€ 45,64	€ 1.626,13
2	€ 1.470,59	€ 42,46	€ 1.513,05
2b	€ 1.388,60	€ 40,10	€ 1.428,70
3	€ 1.335,24	€ 38,56	€ 1.373,80
4	€ 1.258,51	€ 36,34	€ 1.294,85
5	€ 1.212,12	€ 35,00	€ 1.247,12
6	€ 1.155,87	€ 33,38	€ 1.189,25

Livello	Retribuzione tabellare al 31/12/2011	Seconda tranche di incremento dal 1/1/2012	Retribuzione tabellare dal 1/1/2012
1	€ 1.626,13	€ 32,60	€ 1.658,72
2	€ 1.513,05	€ 30,33	€ 1.543,38
2b	€ 1.428,70	€ 28,64	€ 1.457,34
3	€ 1.373,80	€ 27,54	€ 1.401,33
4	€ 1.294,85	€ 25,96	€ 1.320,81
5	€ 1.247,12	€ 25,00	€ 1.272,12
6	€ 1.189,25	€ 23,84	€ 1.213,09

Livello	Retribuzione tabellare al 31/8/2012	Terza tranche di incremento dal 1/9/2012	Retribuzione tabellare dal 1/9/2012
1	€ 1.658,72	€ 33,90	€ 1.692,63
2	€ 1.543,38	€ 31,54	€ 1.574,93
2b	€ 1.457,34	€ 29,78	€ 1.487,12
3	€ 1.401,33	€ 28,65	€ 1.429,98
4	€ 1.320,81	€ 27,00	€ 1.347,81
5	€ 1.272,12	€ 26,00	€ 1.298,12
6	€ 1.213,09	€ 24,79	€ 1.237,88

Settore Orafo, Argentiero ed Affini

Livello	Retribuzione tabellare al 30/6/2011	Incremento a regime	Retribuzione tabellare a regime dal 1/9/2012
1	€ 1.581,84	€ 112,23	€ 1.694,07
2	€ 1.473,76	€ 104,56	€ 1.578,32
3	€ 1.341,50	€ 95,18	€ 1.436,68
4	€ 1.261,70	€ 89,52	€ 1.351,22
5	€ 1.213,24	€ 86,08	€ 1.299,32
6	€ 1.150,30	€ 81,61	€ 1.231,91

Livello	Retribuzione tabellare al 30/6/2011	Prima tranche di incremento dal 1/7/2011	Retribuzione tabellare dal 1/7/2011
1	€ 1.581,84	€ 45,63	€ 1.627,47
2	€ 1.473,76	€ 42,52	€ 1.516,28
3	€ 1.341,50	€ 38,70	€ 1.380,20
4	€ 1.261,70	€ 36,40	€ 1.298,10
5	€ 1.213,24	€ 35,00	€ 1.248,24
6	€ 1.150,30	€ 33,18	€ 1.183,48

Livello	Retribuzione tabellare al 31/12/2011	Seconda tranche di incremento dal 1/1/2012	Retribuzione tabellare dal 1/1/2012
1	€ 1.627,47	€ 32,60	€ 1.660,07
2	€ 1.516,28	€ 30,36	€ 1.546,64
3	€ 1.380,20	€ 27,64	€ 1.407,84
4	€ 1.298,10	€ 26,00	€ 1.324,10
5	€ 1.248,24	€ 25,00	€ 1.273,24
6	€ 1.183,48	€ 23,71	€ 1.207,19

Livello	Retribuzione tabellare al 31/8/2012	Terza tranche di incremento dal 1/9/2012	Retribuzione tabellare dal 1/9/2012
1	€ 1.660,07	€ 34,00	€ 1.694,07
2	€ 1.546,64	€ 31,68	€ 1.578,32
3	€ 1.407,84	€ 28,84	€ 1.436,68
4	€ 1.324,10	€ 27,12	€ 1.351,22
5	€ 1.273,24	€ 26,08	€ 1.299,32
6	€ 1.207,19	€ 24,72	€ 1.231,91

Settore Odontotecnico

Livello	Retribuzione tabellare al 30/6/2011	Incremento a regime	Retribuzione tabellare a regime dal 1/9/2012
1 s	€ 1.639,70	€ 116,34	€ 1.756,04
1	€ 1.482,94	€ 105,22	€ 1.588,16
2	€ 1.404,69	€ 99,67	€ 1.504,36
3	€ 1.269,79	€ 90,10	€ 1.359,89
4	€ 1.195,58	€ 84,83	€ 1.280,41
5	€ 1.145,03	€ 81,24	€ 1.226,27
6	€ 1.101,68	€ 78,17	€ 1.179,85

Livello	Retribuzione tabellare al 30/6/2011	Prima tranche di incremento dal 1/7/2011	Retribuzione tabellare dal 1/7/2011
1	€ 1.639,70	€ 48,00	€ 1.687,70
2	€ 1.482,94	€ 43,41	€ 1.526,35
2b	€ 1.404,69	€ 41,12	€ 1.445,81
3	€ 1.269,79	€ 37,17	€ 1.306,96
4	€ 1.195,58	€ 35,00	€ 1.230,58
5	€ 1.145,03	€ 33,52	€ 1.178,55
6	€ 1.101,68	€ 32,25	€ 1.133,93

Livello	Retribuzione tabellare al 31/12/2011	Seconda tranche di incremento dal 1/1/2012	Retribuzione tabellare dal 1/1/2012
1	€ 1.687,70	€ 34,29	€ 1.721,99
2	€ 1.526,35	€ 31,01	€ 1.557,36
2b	€ 1.445,81	€ 29,37	€ 1.475,18
3	€ 1.306,96	€ 26,55	€ 1.333,51
4	€ 1.230,58	€ 25,00	€ 1.255,58
5	€ 1.178,55	€ 23,94	€ 1.202,49
6	€ 1.133,93	€ 23,04	€ 1.156,97

Livello	Retribuzione tabellare al 31/8/2012	Terza tranche di incremento dal 1/9/2012	Retribuzione tabellare dal 1/9/2012
1	€ 1.721,99	€ 34,05	€ 1.756,04
2	€ 1.557,36	€ 30,80	€ 1.588,16
2b	€ 1.475,18	€ 29,18	€ 1.504,36
3	€ 1.333,51	€ 26,38	€ 1.359,89
4	€ 1.255,58	€ 24,83	€ 1.280,41
5	€ 1.202,49	€ 23,78	€ 1.226,27
6	€ 1.156,97	€ 22,88	€ 1.179,85